

# Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)

## Modifica del 20 giugno 2003

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti i messaggi del Consiglio federale del 7 novembre 2001<sup>1</sup> e del 14 giugno 2002<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 6 ottobre 1995<sup>3</sup> sui cartelli è modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 27 capoverso 1, 96<sup>4</sup>, 97 capoverso 2 e 122<sup>5</sup> della Costituzione federale<sup>6</sup>;

...

### *Art. 2 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Sono considerati imprese i richiedenti o offerenti di beni e servizi nel processo economico, indipendentemente dal loro statuto giuridico o dalla loro forma organizzativa.

### *Art. 3 cpv. 2 secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Per contro, le limitazioni all'importazione fondate sui diritti di proprietà intellettuale sono valutate secondo le disposizioni della presente legge.

### *Art 4 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).

<sup>1</sup> FF **2002** 1835

<sup>2</sup> FF **2002** 4927

<sup>3</sup> RS **251**

<sup>4</sup> A questa disposizione corrisponde l'articolo 31<sup>bis</sup> della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS **1 3**)

<sup>5</sup> A questa disposizione corrisponde l'articolo 64 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS **1 3**)

<sup>6</sup> RS **101**

*Art. 5 cpv. 4*

<sup>4</sup> La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all'assegnazione di zone nell'ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni.

*Art. 6 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> Nelle ordinanze o nelle comunicazioni possono essere descritte le esigenze in virtù delle quali gli accordi in materia di concorrenza vengono di norma considerati giustificati da motivi di efficienza economica. A tale scopo vengono in particolare presi in considerazione:

- e. gli accordi che hanno lo scopo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, per quanto il loro effetto sul mercato sia limitato.

*Art 9 cpv. 2 e 3*<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge federale dell'8 novembre 1934<sup>7</sup> sulle banche e le casse di risparmio, si tiene conto dei ricavi lordi.

*Art. 18 cpv. 1 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce la Commissione della concorrenza e designa i membri della presidenza.

<sup>2bis</sup> I membri della Commissione della concorrenza rendono noti i loro interessi in un registro degli interessi.

*Art. 27 cpv. 1*

*Concerne solo il testo tedesco.*

*Art. 42*            Misure di inchiesta

<sup>1</sup> Le autorità in materia di concorrenza possono procedere all'audizione di terzi come testimoni e costringere le parti all'inchiesta a deporre. L'articolo 64 della legge federale del 4 dicembre 1947<sup>8</sup> di procedura civile è applicabile per analogia.

<sup>2</sup> Le autorità in materia di concorrenza possono ordinare perquisizioni e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli

<sup>7</sup> RS 952.0

<sup>8</sup> RS 273

articoli 45–50 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>9</sup> sul diritto penale amministrativo. Le perquisizioni domiciliari e i sequestri sono ordinati, su domanda della segreteria, da un membro della presidenza.

*Art. 42a*           Inchieste nelle procedure secondo l'Accordo  
sul trasporto aereo tra la Svizzera e la CE

<sup>1</sup> La Commissione della concorrenza è l'autorità svizzera competente per la cooperazione con gli organi della Comunità europea secondo l'articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>10</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

<sup>2</sup> Un'impresa che si oppone alla verifica effettuata nell'ambito di una procedura basata sull'articolo 11 dell'Accordo può essere sottoposta, su richiesta della Commissione della Comunità europea, a misure di inchiesta secondo l'articolo 42; è applicabile l'articolo 44.

*Art. 44*           Ricorso alla Commissione di ricorso

Le decisioni della Commissione o della sua segreteria nonché i provvedimenti coercitivi di cui all'articolo 42 capoverso 2 possono essere impugnati con ricorso alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza.

*Art. 47 cpv. 2*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 49a*

## **Sezione 6: Sanzioni amministrative**

*Art. 49a*           Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza

<sup>1</sup> All'impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 capoversi 3 e 4 o attua una pratica illecita secondo l'articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. L'importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

<sup>2</sup> Se l'impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.

<sup>3</sup> Non vi è sanzione se:

- a. l'impresa annuncia la limitazione della concorrenza prima che questa esplichi i suoi effetti; se nei cinque mesi dall'annuncio le viene comunicata

<sup>9</sup> RS 313.0

<sup>10</sup> RS 0.748.127.192.68

l'apertura di una procedura secondo gli articoli 26–30, la sanzione non decade qualora l'impresa mantenga la limitazione;

- b. la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell'apertura dell'inchiesta;
- c. il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell'articolo 8.

*Titolo prima dell'art. 50*

*Abrogato*

*Art 50*           Infrazioni in relazione con conciliazioni e decisioni dell'autorità

All'impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una decisione passata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione di un'autorità di ricorso è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera nei tre ultimi esercizi. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

*Titolo prima dell'art. 53a*

## **Sezione 7: Emolumenti**

*Art. 53a*

<sup>1</sup> Le autorità in materia di concorrenza riscuotono emolumenti per:

- a. le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza ai sensi degli articoli 26–31;
- b. l'esame delle concentrazioni di imprese ai sensi degli articoli 32–38;
- c. i pareri e altri servizi.

<sup>2</sup> Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce il tasso degli emolumenti e ne disciplina la riscossione. Esso può esentare da emolumenti talune procedure o prestazioni, in particolare in caso di sospensione delle procedure.

*Titolo prima dell'art. 59a*

## **Capitolo 6a: Valutazione**

*Art. 59a*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale fa valutare l'efficacia delle misure e l'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, e formula proposte per il seguito.

## II

### *Modifica del diritto vigente*

La legge del 9 ottobre 1992<sup>11</sup> sul diritto d'autore è modificata come segue:

#### *Art. 12 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Gli esemplari di un'opera audiovisiva non possono essere nuovamente alienati o locati fintanto che l'autore ne risulti pregiudicato nell'esercizio del suo diritto di rappresentare l'opera (art. 10 cpv. 2 lett. c).

## III

### *Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 giugno 2003<sup>12</sup>*

Se una limitazione attuale della concorrenza è annunciata o eliminata entro un anno dall'entrata in vigore dell'articolo 49a, non saranno prese sanzioni in virtù di tale disposizione.

## IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

<sup>11</sup> RS 231.1

<sup>12</sup> RU 2004 1385

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 2003.<sup>13</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2004.

12 marzo 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>13</sup> FF 2003 3914